

ESENTE



18442/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE

Ud. 18/04/2018 - CC

R.G.N. 18527/2017

Cia. 18442

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 18527-2017 proposto da:

LAURA, elettivamente domiciliata in Roma, Via

,
o, che la

rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SESTO,

RENATO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 20315/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/10/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

18442/18

Rilevato che:

- Laura ha proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere all'annotazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3735/2005 e della sentenza di questa Corte n. 20315/2011, emesse in seno al giudizio promosso da Renato nei confronti di Sesto, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'usucapione di un terreno in località Casalpalocco di Roma dal primo proposta nei confronti del secondo;

- la citata sentenza di questa Suprema Corte, in particolare, ebbe a cassare la detta sentenza della Corte di Appello di Roma (confermativa della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del) e, decidendo la causa nel merito, ebbe a rigettare la domanda del condannando lo stesso al rilascio del fondo;

Considerato che:

- gli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. riservano il potere di chiedere la correzione della sentenza alle parti del giudizio nel quale la sentenza - asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo - è stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. 1, n. 9065 del 07/07/2000);

- la instante non è stata parte del giudizio civile svoltosi tra il e il avendo ella peraltro dichiarato di aver acquistato (con atto del 20/7/2017) la proprietà del fondo dagli eredi del successivamente alla sentenza che ha definito il giudizio;

- la difetta, pertanto, di legittimazione attiva a chiedere la correzione delle sentenze emesse nell'ambito di un giudizio celebrato *inter alios*, cosicché il ricorso per correzione di errore materiale risulta inammissibile, fermo restando che è in facoltà della instante, onde ottenere - se dovuta - la pretesa annotazione nei pubblici registri



immobiliari, ricorrere alla procedura prevista dall'art. 745 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 2, n. 16853 del 11/08/2005; Sez. 1, n. 15131 del 20/07/2015; Sez. 1, n. 2095 del 28/01/2011);

- il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

- nulla va statuito sulle spese, giacché, prescindendo dal fatto che le parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva in questa sede, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è comunque ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. 6 -2, n. 21213 del 17/09/2013; Sez. 6 - L, n. 14 del 04/01/2016; Sez. 6 -1, n. 23578 del 18/11/2016);

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, addì 18 aprile 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 2 LUG. 2018

Roma,

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO

Paolo Talarico

